



# Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, li 14-02-2018

Ordinanza n. 7 del 14-02-2018

Oggetto: Lotta obbligatoria contro la processionaria.

## IL SINDACO

RILEVATO che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie, la "processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)";

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RIENUTO pertanto necessario agire sulla prevenzione e la difesa, al fine di contenere il pullulare del lepidottero, intervenendo all'asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei nidi e dei parassiti, possibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno;

FATTO PRESENTE che l'amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. 30/1072007;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D.LGS 267/2000;

VISTO il decreto della Regione Veneto n. 9 del 23/09/2008;

RITENUTO quindi sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli di sorta e di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

**A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino;**

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulla specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie del pino.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate, in caso l'area di intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

**Gli interventi di asportazione e distruzione di tele, nidi e dei parassiti presenti dovranno essere eseguiti entro il mese di febbraio di ogni anno.**

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

## AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sarà applicata la sanzione determinata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2010, pari a € 516,00.

Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute.

## DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
- copia del presente provvedimento venga pubblicata permanentemente sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile all'indirizzo <http://www.comune.faravicentino.vi.it>, ai sensi della succitata disposizione;
- copia del presente provvedimento venga trasmessa all'Ulss n. 7 "Pedemontana", Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Conco, tutti competenti per territorio;
- copia del presente provvedimento sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante affissione di appositi avvisi pubblici;
- in particolari casi di necessità ed urgenza copia della presente ordinanza venga notificata direttamente ai proprietari;

## AVVERTE ALTRESI'

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso Giurisdizionale come previsto dall'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza chiunque potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- in alternativa entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di ricevimento, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.



**IL SINDACO**  
Sperotto Maria Teresa

*Maria Teresa Sperotto*